

**ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
LEADER NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**

**Bozza 11/10/2013
Aggiornato al: 27/04/2017**

(Versione finale)

Nota: la presente versione del documento é stata aggiornata tenendo conto dei risultati del gruppo di lavoro sulla cooperazione LEADER realizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR).

Sommario

1. Introduzione	3
1.1. Introduzione agli Orientamenti	3
1.2. Introduzione all'approccio LEADER/CLLD nell'ambito del FEASR 2014-2020	3
1.3. Le motivazioni alla base della cooperazione LEADER/CLLD	3
2. Base giuridica delle attività di cooperazione LEADER	5
3. Condizioni di ammissibilità nell'ambito del FEASR.....	6
3.1. Principi generali.....	6
3.2. Tipologie di sostegno.....	7
3.2.1. Sostegno tecnico preparatorio.....	7
3.2.2. Sostegno ai progetti di cooperazione.....	9
3.3. Portata del sostegno finanziario in materia di cooperazione	10
4. Procedure per la selezione delle attività di cooperazione	11
4.1. Selezione del sostegno tecnico preparatorio in materia di cooperazione.....	11
4.2. Selezione dei progetti di cooperazione	12
4.2.1 Selezione ad opera dei gruppi di azione locale (GAL)	12
4.2.2. Selezione ad opera delle Autorità di gestione.....	13
5. Disposizioni specifiche in materia di cooperazione transnazionale (CTN).....	14
6. Il ruolo delle reti rurali (RESR e RRN) nell'ambito della cooperazione LEADER	15
7. Raccomandazioni conclusive	16
ALLEGATO 1. Documenti di riferimento	18
ALLEGATO 2. Sezione 8.4 degli Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	19
ALLEGATO 3. Modulo per lo scambio di informazioni	21
ALLEGATO 4. Esempio di Modello di accordo di cooperazione per progetti di cooperazione transnazionale LEADER.....	23

1. Introduzione

1.1. Introduzione agli Orientamenti

Scopo del presente documento è chiarire il ruolo delle azioni di cooperazione nell'ambito delle attività LEADER nei programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Gli Orientamenti sono da intendersi come un documento di riferimento, con valore puramente indicativo, che non produce alcuna nuova norma legislativa. In ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione europea è di competenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

Il documento integra gli "Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)", pubblicati dalle quattro direzioni generali (DG) della Commissione europea responsabili dei Fondi SIE¹, in cui sono illustrate le attività di cooperazione CLLD previste dal regolamento recante disposizioni comuni (CPR) e dai regolamenti sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR² e del FEAMP³.

1.2. Introduzione all'approccio LEADER/CLLD nell'ambito del FEASR 2014-2020

Nel periodo di programmazione 2014-2020, il FEASR sosterrà progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale promossi dai gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale (SSL) selezionate a titolo del CLLD/LEADER.

Il sostegno alla cooperazione è una componente obbligatoria della misura LEADER. I Programmi di sviluppo rurale (PSR) devono contemplare sia il sostegno preparatorio in vista della cooperazione, sia il sostegno ai progetti di cooperazione. Tuttavia, pur essendo raccomandata, questa forma di assistenza non è obbligatoria a livello del GAL. I singoli GAL possono decidere se ricorrere o no all'assistenza disponibile in materia di cooperazione.

1.3. Le motivazioni alla base della cooperazione LEADER/CLLD

La cooperazione è un **mezzo per ampliare gli orizzonti territoriali e innestare nella zona nuove conoscenze per migliorare le strategie locali**. I progetti di cooperazione LEADER sono simili ai progetti locali in quanto contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale del territorio interessato. Tuttavia, la prevista presenza di un partner esterno all'area di intervento del GAL fa sì che i progetti di cooperazione LEADER offrano anche benefici aggiuntivi in termini di apprendimento reciproco e raggiungimento di una massa critica di conoscenze, esperienze, metodi applicati e risorse di altro tipo.⁴

Può rendere più innovative le azioni di sviluppo locale e contribuire ad accrescere la competitività della zona attraverso lo sviluppo di capacità e l'arrivo di nuovi partner

¹ Fondi strutturali e di investimento europei

² Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

³ Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

⁴ La banca dati dei progetti candidati al Premio per la Cooperazione LEADER nell'area baltico-scandinava offre un'interessante panoramica dell'ampia gamma di benefici offerti dalla cooperazione.

Si veda: <http://www.maainfo.ee/index.php?page=3604>

commerciali, oltre a garantire una maggior diffusione dell'innovazione, del know-how e di nuove competenze.

Oltre ai potenziali vantaggi offerti dalla cooperazione interterritoriale (ossia all'interno di uno stesso Stato membro), la **cooperazione transnazionale conferisce allo sviluppo locale un maggior valore aggiunto a livello europeo.**

La cooperazione tra una zona di intervento del GAL e altre aree geografiche può essere **una componente essenziale di qualsiasi strategia di sviluppo locale (SSL) di tipo partecipativo (CLLD/LEADER) o un ulteriore punto di forza di tale strategia.** Può evolvere per fasi, passando da un iniziale scambio di esperienze al trasferimento delle pratiche più promettenti, sino ad arrivare ad una vera e propria attività congiunta. La cooperazione con altri territori che attuano l'approccio CLLD/LEADER può essere uno **strumento strategico a disposizione del GAL per raggiungere la massa critica necessaria a realizzare alcuni progetti o condividere risorse e competenze complementari.**

“Strumenti” della RESR

- La RESR ha realizzato un'esauriente "Guida alla cooperazione transnazionale (CTN) LEADER", uno strumento che può rivelarsi di grande utilità nella programmazione in tale ambito. Il documento, unitamente ad altri “strumenti” pertinenti quali le schede informative per Stato membro sulle norme e le procedure in materia di CTN nel periodo di programmazione 2014-2020 e la sintesi delle proposte del Gruppo di lavoro della RESR orientato ai soggetti attuatori sul tema della Cooperazione LEADER, possono essere scaricati al seguente indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_it
- Le proposte per la ricerca di partner per progetti di cooperazione sono disponibili sul sito web della RESR al seguente indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_it
- La banca dati della RESR sui GAL, costantemente aggiornata, è consultabile al seguente indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_it Per la relazione del Gruppo di lavoro LEADER n. 3 della RESR ("Attuazione della misura di cooperazione LEADER"), con utili elementi di analisi e raccomandazioni, si veda: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/focus-groups/it/focus-group-3_it.html

2. Base giuridica delle attività di cooperazione LEADER

La cooperazione LEADER è disciplinata da diversi testi legislativi.

Regolamento n. 1303/2013 (RDC):

Art. 32 Sviluppo locale di tipo partecipativo

(2) Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è: (...)

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Art. 34 Gruppi di azione locale

(3) I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti: (...)

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

(5) Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Art. 35 Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

(1) Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende: (...)

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Regolamento n. 1305/2013 (regolamento FEASR):

Art. 44 Attività di cooperazione LEADER

(1) Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale),

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

(2) I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

(3) Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

(4) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Art. 52 Rete europea per lo sviluppo rurale

(3) La rete svolge le seguenti attività (...)

g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;

h) specificamente per i gruppi di azione locale: (...)

ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FEASR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

Art. 54 Rete rurale nazionale

(3) Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato: (...)

b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno: (...)

iii) le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35 (...).

3. Condizioni di ammissibilità nell'ambito del FEASR

3.1. Principi generali

- Portata geografica:

La portata geografica dei possibili partner dei GAL FEASR/LEADER nell'ambito dei progetti di cooperazione è specificata nell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento sul FEASR. In particolare, l'articolo prevede che i GAL possano cooperare con partner **all'interno o al di fuori dell'Unione**. I partner provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea possono essere situati in **zone rurali e urbane**. I partner dei paesi terzi, tuttavia, possono essere situati esclusivamente in territori rurali.

Per ottimizzare i potenziali benefici della cooperazione, le Autorità di gestione (AG) dovrebbe evitare di limitare inutilmente la portata geografica delle attività di cooperazione. Sebbene i GAL possano cooperare con partenariati nelle aree urbane o nelle zone al di fuori dell'UE, solo gli interventi riguardanti SSL/GAL ammessi a fruire del sostegno nell'ambito della misura CLLD/LEADER di un programma di sviluppo rurale saranno ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria del FEASR. In questo caso, soprattutto per quanto riguarda le spese sostenute nei paesi terzi, devono essere applicate le disposizioni relative all'“Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione” di cui al regolamento dei fondi SIE (si veda l'art. 70 del RDC).

- Partner ammissibili

Nel definire le norme in materia di cooperazione, le AG devono prevedere un'ampia gamma di potenziali partner, in modo da prendere in considerazione le varie forme di partenariato presenti nelle zone geografiche all'interno e al di fuori dell'Unione. In particolare, non devono escludere la cooperazione tra GAL e partenariati diversi dai GAL.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento sul FEASR, il partner di un progetto di cooperazione di un GAL LEADER che non sia un altro GAL deve essere “un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale [...]”. Ciò implica che tale associazione debba avere un ambito di intervento analogo a quello dei GAL, ma non è tenuta a soddisfare tutti gli elementi di cui all'art. 33 (“Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”) del RDC.

Nelle fasi iniziali di un progetto di cooperazione, i partner devono sottoscrivere un accordo che illustri chiaramente i compiti di ciascuno. L'Allegato 4 fornisce, a titolo di esempio, un modello generale di tale accordo di cooperazione.

Si raccomanda ai partner di definire/concordare in anticipo i criteri di fondo delle attività da realizzare. Potrebbero inoltre concordare le tipologie di operazioni escluse dall'ambito del progetto.

È altresì importante che i partner si aggiornino reciprocamente circa l'avanzamento del progetto e le eventuali modifiche apportate in fase di attuazione, così da permettere gli aggiustamenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto definiti di comune accordo.

- Beneficiari dei progetti di cooperazione

Rispetto ai progetti locali, i progetti di cooperazione richiedono un livello di coordinamento maggiore e spesso presentano anche una forte dimensione territoriale o collettiva. In questo caso è opportuno che tra i beneficiari finali del sostegno al progetto figurino anche lo stesso GAL. Tale condizione è espressamente consentita dall'articolo 34, paragrafo 4 del RDC.

- Partner capofila

Nell'ambito dei progetti di cooperazione la nomina di un partner capofila (anche definito "GAL coordinatore") non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. Qualora non vi sia un partner capofila, sono necessari una chiara divisione dei ruoli fra i partner e un livello di impegno elevato ed equilibrato da parte degli stessi

Tra i ruoli e le competenze del partner capofila solitamente figurano:

- direzione e coordinamento della fase di elaborazione del progetto, compresa la preparazione dell'accordo di cooperazione tra i partner;
- coordinamento e monitoraggio delle richieste di finanziamento presentate da ciascun partner;
- direzione e coordinamento della fase attuativa del progetto e dei compiti assegnati ai singoli partner (organizzazione di scambi, realizzazioni congiunte ecc.);
- controllo e comunicazione sui risultati conseguiti e sugli aspetti finanziari.

È possibile prevedere ulteriori ruoli e responsabilità in funzione delle necessità dello specifico progetto di cooperazione.

Le responsabilità del partner capofila devono essere coperte da risorse maggiori rispetto a quelle degli altri partner. Tali risorse possono essere finanziate sia attingendo al bilancio del GAL o al programma di cooperazione del partner interessato, sia da un contributo degli altri partner del progetto.

3.2. Tipologie di sostegno

3.2.1. Sostegno tecnico preparatorio⁵

⁵ Art. 44, paragrafo 1, lettera b), regolamento(UE) n. 1305/2013

L'art. 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento RDC recita “Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende: [...] la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.

Ciò implica che **il sostegno tecnico preparatorio è obbligatorio** e deve essere previsto in tutti i PSR **per l'intero periodo di programmazione**. Questo tipo di assistenza preliminare all'elaborazione del progetto era già presente in molti programmi del periodo 2007-2013 e persino nel corso di Leader+, ma oggi è diventata una componente obbligatoria del sostegno alla cooperazione così da incentivare la diffusione delle attività di cooperazione tra i GAL.

Il sostegno preparatorio permette ai potenziali partner di incontrarsi, nonché di elaborare una proposta di progetto e un memorandum di intesa o un accordo di cooperazione in vista del progetto di cooperazione.⁶

Questo tipo di assistenza può essere utilizzato per accertare la fattibilità di una specifica idea di cooperazione con partner potenziali e analizzare le risorse di cui questi ultimi potrebbero disporre (ad esempio, percentuali e importi massimi degli aiuti, sostegno dei portatori di interesse locali, altre risorse). Questa azione “esplorativa” può delineare due scenari, entrambi legittimi, che portano a non sviluppare ulteriormente l'idea in un progetto di cooperazione vero e proprio: possono emergere alcuni risultati che “eliminano” la necessità di attuare un tale progetto, oppure il risultato indica la non fattibilità del progetto ipotizzato alle condizioni “attuali” e pertanto i partner decidono di non proseguire oltre.

Tra i **costi ammissibili a titolo del supporto tecnico preparatorio** figurano:

- spese per riunioni con partner potenziali (viaggio, alloggio, spese per servizi di interpretariato ecc.);
- costi preliminari all'elaborazione del progetto (partecipazione a eventi, visite di studio, studio di fattibilità, consulenza su temi specifici, spese di traduzione e di personale aggiuntivo).

Nella fase di elaborazione di un progetto di cooperazione, tuttavia, è difficile prevedere tutte le attività potenzialmente necessarie a soddisfare gli specifici bisogni di un GAL. Pertanto, si raccomanda vivamente **di non definire in modo eccessivamente restrittivo i costi ammissibili nell'ambito del PSR**.

Le azioni e i costi ammissibili correlati al sostegno preparatorio, che consentono ai potenziali partner di coprire un'ampia gamma di attività, facilitano una migliore preparazione dei progetti di cooperazione e riducono il rischio di fallimento. È essenziale che i potenziali partner possano anche realizzare visite reciproche per familiarizzare con le condizioni che “guidano” le motivazioni e l'interesse dei partner a partecipare a un dato progetto di cooperazione.

Il sostegno tecnico preparatorio può essere concesso a condizione che il GAL dimostri la sua intenzione di realizzare un progetto concreto. Ciò significa che il GAL deve quanto meno individuare gli obiettivi e la natura del progetto pianificato.

Tuttavia, **fruire di un sostegno tecnico preparatorio non implica necessariamente l'obbligo di attuare successivamente il progetto** qualora, ad esempio, quest'ultimo si

⁶ Per esempi concreti di azioni correlate al sostegno preparatorio si rimanda al documento di sintesi sulle attività del Gruppo di lavoro della RESR orientato ai soggetti attuatori sul tema della cooperazione LEADER [http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_it]

riveli non fattibile. Il sostegno preparatorio rimane valido anche se il progetto non si realizza, nel qual caso il GAL non sarà obbligato a restituire il finanziamento. In questo caso, tuttavia, per garantire un utilizzo efficace dei finanziamenti, ai GAL può essere richiesto di fornire documenti giustificativi.

Il sostegno tecnico preparatorio non può finanziare spese successive alla firma dell'accordo che istituisce il partenariato di cooperazione, poiché tale sostegno, per definizione, deve essere antecedente al progetto di cooperazione stesso.

Le AG possono decidere di fissare un limite massimo per il sostegno tecnico preparatorio, e sono libere di scegliere l'approccio e i criteri più appropriati a tal fine (ad esempio, un importo fisso per GAL o per domanda ecc.). Si raccomanda, tuttavia, di non circoscrivere il numero di azioni preparatorie attuabili dai GAL nei limiti di una determinata quota di bilancio stanziata per singolo GAL, destinata alle attività preparatorie.

3.2.2. Sostegno ai progetti di cooperazione⁷

Il FEASR può anche essere utilizzato per finanziare le attività previste nell'ambito del progetto di cooperazione.

Quest'ultimo deve essere un'**attività concreta, con risultati o realizzazioni chiaramente definiti** a beneficio dei territori interessati.

I progetti possono riguardare un'ampia gamma di interventi, tra cui lo sviluppo di capacità e il trasferimento di esperienze sullo sviluppo locale attraverso, ad esempio, pubblicazioni congiunte o seminari di formazione e accordi di gemellaggio (come gli scambi di personale e di responsabili del programma) che portino all'adozione di metodologie e metodi di lavoro comuni o analoghi, o all'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata.

La corretta definizione degli obiettivi e dei risultati dei progetti di cooperazione, da concordarsi tra i partner, tiene conto anche del diverso livello di sviluppo dei territori partecipanti. Questo migliora l'efficacia e l'efficienza del progetto di cooperazione e contribuisce a ottimizzarne i risultati per ciascun partner coinvolto, "adattando" il progetto in funzione delle specifiche esigenze di sviluppo di ognuno (compreso il potenziamento delle capacità ai fini del progetto).

I progetti di cooperazione dovrebbero prevedere la partecipazione non solo dei GAL, ma anche di altri portatori di interesse locali (ad es. forme di cooperazione tra imprese). Questo ottimizza il valore aggiunto della cooperazione rispetto alle esigenze di sviluppo dei soggetti locali presenti nelle zone di intervento dei GAL (un progetto di cooperazione, ad esempio, può essere "motivato" dalla necessità di potenziare le capacità di determinati gruppi di portatori di interessi, pubblici o privati, che rivestono un'importanza strategica per lo sviluppo locale).⁸

I criteri di ammissibilità possono essere definiti nella strategia di sviluppo locale (SSL) o a livello di programma, in funzione del sistema di selezione adottato (si vedano i punti 4.2.1 e

⁷ Art. 44, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1305/2013

⁸ In Germania, ad esempio, il titolare del progetto non deve essere necessariamente lo stesso GAL, a condizione che quest'ultimo "sottoscriva" l'accordo di cooperazione. Nell'Irlanda del Nord, i portatori di interesse locali possono partecipare al progetto in quanto partner "associati".

4.2.2 riportati oltre). Tali criteri devono essere coerenti con l'approccio adottato per i progetti realizzati nell'ambito della SSL ("progetti locali")⁹.

Un progetto di cooperazione richiede un certo grado di coordinamento per la realizzazione di "azioni congiunte". Un'azione congiunta presenta le seguenti caratteristiche:

- contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo locale dei GAL partecipanti;
- produce un risultato tangibile e quantificabile¹⁰ a beneficio dei partner della cooperazione;
- è stata concordata dai partner del progetto di cooperazione e definita nel modulo di candidatura in quanto tale;
- viene attuata coinvolgendo attivamente i partner del progetto di cooperazione;
- la sua attuazione può essere coordinata da un partner capofila o da una struttura comune creata dai partner ai fini del progetto;
- senza questo tipo di azione, ossia quando i GAL operano individualmente nell'ambito di azioni meramente locali, gli obiettivi del progetto non sono realizzabili.

Alcuni esempi di ciò che un'azione congiunta può "produrre"/mira a realizzare:

- una base comune di conoscenze (orientamento metodologico, pacchetto formativo, uno "strumento" cartaceo con vari modelli, marchi, ecc.) correlata a un tema specifico condiviso dai partner della cooperazione (ad es. definizione di un marchio per il territorio, commercializzazione di prodotti locali, "pacchetto d'azione" locale per combattere gli effetti del cambiamento climatico nelle zone dei GAL, iniziative di sensibilizzazione sull'inclusione sociale);
- un sito web o pubblicazioni comuni per presentare le azioni e le iniziative dei partner, i risultati del progetto di cooperazione, ecc.;
- acquisto di un'attrezzatura a disposizione di tutti i partner della cooperazione (ad es. per fiere o eventi locali).

3.3. Portata del sostegno finanziario in materia di cooperazione

Ogni PSR deve riservare alle attività di cooperazione un specifico ammontare del bilancio destinato alla misura LEADER, al fine di garantire ai GAL la possibilità di attuare questo tipo di progetti. Le risorse destinate alla cooperazione devono essere riportate nei prospetti finanziari del PSR.

Nel caso in cui i progetti vengano selezionati dai GAL, le risorse finanziarie destinate alla cooperazione devono essere preallocate ai GAL contestualmente agli stanziamenti per l'attuazione dei progetti locali. Se, al contrario, la gestione delle attività di cooperazione avviene a livello centrale, i GAL non dispongono di risorse preallocate per tali attività e pertanto la richiesta di finanziamento per i propri progetti è presentata nell'ambito dei bandi pubblicati dalle AG.

⁹ Art. 35, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1303/2013

¹⁰ Per risultati tangibili si intendono, ad esempio, la preparazione di materiale divulgativo di vario tipo, la creazione di siti web, materiale video, nonché investimenti in strutture o apparecchiature che contribuiscano in modo evidente al raggiungimento degli obiettivi del progetto

L'esperienza ha dimostrato che lo sviluppo dei progetti di cooperazione richiede tempo. Per tale ragione, si raccomanda anche di prevedere un bilancio per il **cofinanziamento** nazionale alla cooperazione per l'intero periodo di finanziamento.

Categorie di spesa

Oltre ai **costi sostenuti individualmente** da ciascun partner della cooperazione, deve essere ammissibile anche la quota dei **costi comuni** sostenuti nell'ambito dell'attività di cooperazione.

Nell'ambito di un progetto di cooperazione transnazionale o interterritoriale, i costi comuni si riferiscono alle attività interterritoriali o transnazionali del progetto che costituiscono l'azione congiunta, come indicata nella proposta presentata, e al relativo coordinamento ad opera del partner capofila (se del caso).

Per "costi comuni" si intendono i costi necessari alla realizzazione delle azioni congiunte, in particolare gli interventi concreti, il cui costo viene ripartito tra i partner della cooperazione. Ad esempio, i costi comuni possono riguardare il pagamento di consulenze (informatiche o di altra natura) e/o altri servizi necessari a produrre un opuscolo, un sito web, una pubblicazione, un corso di formazione o qualsiasi altro "prodotto" comune.

Le categorie di spesa comuni possono includere i seguenti costi (elenco non esaustivo):

- alloggio, ristorazione, trasferte, noleggio di locali per eventi, incontri, workshop congiunti;
- consulenza e ricorso a esperti per lo sviluppo di prodotti congiunti;
- altri servizi correlati a prodotti congiunti (ad es. stampa e progettazione grafica delle pubblicazioni);
- acquisto di attrezzature ad uso interno del progetto (a disposizione di tutti i partner della cooperazione);
- spese di personale del progetto (ad es. il responsabile del progetto).

Per evitare inutili difficoltà ai GAL, a livello nazionale devono essere adottati provvedimenti per uniformare le possibili categorie di spesa negli orientamenti e nella normativa dei singoli paesi e, soprattutto, per definire chiaramente le tipologie di costi non ammissibili.

4. Procedure per la selezione delle attività di cooperazione

4.1. Selezione del sostegno tecnico preparatorio in materia di cooperazione

Per facilitare l'avvio della cooperazione si raccomanda di elaborare, per il sostegno tecnico preparatorio, una procedura specifica distinta da quella relativa alla selezione dei progetti stessi.

La selezione del supporto tecnico preparatorio può avvenire:

- a) tramite una procedura di selezione amministrativa (il finanziamento viene concesso al GAL selezionato su presentazione di una domanda all'Autorità di gestione);

b) tramite una procedura di selezione locale ad opera dei GAL che utilizzano parte del bilancio destinato all'implementazione della propria strategia di sviluppo locale.

4.2. Selezione dei progetti di cooperazione

Conformemente all'articolo 34, RDC, spetta ai GAL selezionare i progetti da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale (SSL). D'altro canto, in deroga all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del RDC, in alcuni casi i progetti di cooperazione possono essere selezionati dall'Autorità di gestione (AG).

Pertanto, il processo di selezione dei progetti può avvenire secondo due diverse modalità: selezione ad opera del GAL e selezione ad opera dell'AG (si vedano i punti 4.2.1 e 4.2.2 riportati oltre). Nell'ambito di uno stesso programma è inoltre possibile ricorrere contemporaneamente ad entrambe le opzioni.

Le autorità competenti devono contribuire attivamente a velocizzare il processo decisionale; è evidente che il successo dei progetti di cooperazione dipende da un trattamento rapido delle domande presentate dai vari partner della cooperazione. La decisione sulla ripartizione dei finanziamenti deve avvenire entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto (art. 44, paragrafo 3, regolamento sul FEASR). Tale scadenza deve applicarsi anche ai progetti di cooperazione selezionati dai GAL.

Gli Stati membri devono far sì che le disomogeneità delle scadenze e delle procedure di selezione non scoraggino i GAL dal partecipare ad azioni di cooperazione. Per un processo decisionale rapido, ad esempio, si raccomanda alle AG di individuare soluzioni operative che consentano di approvare in via provvisoria i progetti di cooperazione nel rispettivo territorio, in attesa dell'approvazione dei partner ad opera delle altre AG entro termini ragionevoli. Questo al fine di agevolare l'attuazione di progetti che richiedono l'approvazione di diverse amministrazioni nazionali o regionali.

4.2.1 Selezione ad opera dei gruppi di azione locale (GAL)

Sarebbe ideale e si raccomanda vivamente, anche per aderire quanto più possibile ai principi dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD/LEADER), che i GAL integrino attività di cooperazione nelle rispettive SSL, sia attraverso attività di cooperazione specifiche, sia tramite una strategia di cooperazione globale, in funzione degli specifici bisogni emersi dall'analisi SWOT.

Se la cooperazione è parte integrante degli obiettivi prioritari della strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL, i progetti di cooperazione sono selezionati dal GAL stesso, analogamente a qualsiasi altro progetto previsto nell'ambito della SSL. Di fatto, i gruppi di azione locale si trovano nella migliore posizione per selezionare i progetti di cooperazione maggiormente proficui per il territorio o per i portatori di interesse presenti nella zona.

La verifica dei criteri di ammissibilità e la decisione finale in merito all'attribuzione degli aiuti spettano all'autorità competente del PSR, analogamente a quanto avviene per gli altri progetti locali. Tali competenze possono anche essere delegate ai GAL, qualora l'Autorità di gestione decida in questo senso. In questo modello attuativo, l'approccio ascendente si applica anche alla cooperazione.

Il GAL dichiara la sua intenzione di cooperare in uno o più ambiti di intervento previsti dalla sua strategia, senza tuttavia dover individuare con esattezza gli specifici partner (poiché questi, ad esempio, potrebbero non essere stati ancora selezionati per il finanziamento LEADER nell'ambito dei rispettivi PSR). Il GAL deve prevedere la cooperazione nel proprio piano d'azione e nel piano finanziario (con la possibilità di ulteriori adeguamenti, se del caso, a seguito di una procedura di monitoraggio e valutazione). In questo caso, le risorse destinate alla cooperazione sono allocate al GAL contestualmente a quelle per l'attuazione della SSL.

Annoverare la cooperazione tra le priorità della strategia di sviluppo locale aiuta i GAL a "riflettere in anticipo" e a pianificare le azioni di cooperazione e gli interventi preparatori volti a testare la fattibilità delle idee proposte, nonché a predisporre l'attuazione in caso queste siano realizzabili. Le attività di cooperazione, pertanto, sono saldamente radicate e fortemente in linea con le strategie locali e dunque forniscono un effettivo contributo alla realizzazione delle priorità concordate.

Tuttavia, è anche possibile trasferire alle Autorità di gestione il diritto del GAL a selezionare i progetti di cooperazione, dal momento che non si tratta di progetti prettamente locali, ma di progetti che esercitano un impatto territoriale più ampio. Pertanto, l'AG può ritenere necessario il suo intervento per guidare il processo pubblicando bandi per proposte progettuali, istituendo un comitato di selezione per progetti di cooperazione e definendo criteri uniformi tra cui un approccio tematico per tutti i GAL presenti nella zona interessata dal programma.

Molti Stati membri hanno optato per questa soluzione per diverse generazioni di LEADER. Tale scelta, tuttavia, non deve impedire ai GAL di selezionare progetti di cooperazione in linea con la loro strategia, né eliminare o indebolire il carattere ascendente dei progetti.

4.2.2. Selezione ad opera delle Autorità di gestione

Nel caso in cui siano le AG a provvedere alla selezione dei progetti di cooperazione, deve essere istituito un sistema di presentazione "permanente" (art. 44, paragrafo 3, regolamento sul FEASR). Tale obbligo deve essere inteso in modo che, qualora la selezione dei progetti sia organizzata tramite bandi, questi ultimi rimangano aperti per l'intero periodo di programmazione o, in alternativa, siano garantiti quanto meno tre o quattro volte l'anno al fine di assicurare un accesso continuo a questo tipo di sostegno.

In ogni caso, i bandi devono essere organizzati con frequenza tale da non ostacolare l'attuazione dei progetti cui aderiscono partner di diversi ambiti interessati dal programma (si vedano la sezione 5 in appresso e l'Allegato 2: "Orientamenti sul CLLD", sezione 8.4). Considerato il tempo necessario per selezionare i progetti di cooperazione, le AG sono invitate a definire modalità operative che permettano di allineare le scadenze per la selezione dei progetti a fine programmazione.

L'AG deve inoltre comunicare ai partner e alle altre AG se un progetto è stato approvato o no. Questo scambio di informazioni è necessario perché la fase attuativa del progetto (ad esempio, i pagamenti) può iniziare solo una volta ultimate tutte le procedure previste.

Come descritto in precedenza, le AG devono assicurare un processo decisionale rapido e sono invitate a definire soluzioni operative che consentano di approvare in via provvisoria i progetti di cooperazione nel rispettivo territorio, in attesa dell'approvazione dei partner ad opera delle

altre AG entro termini ragionevoli. Questo al fine di agevolare l'attuazione di progetti che comportano l'approvazione da parte di diverse amministrazioni nazionali o regionali.

La presentazione delle domande di sostegno per progetti di cooperazione, alle autorità competenti, deve essere coordinata tra i partner cooperanti. Questo facilita un "avvio" coordinato delle attività del progetto entro quattro mesi dalla data di presentazione dei progetti (Articolo 44 del regolamento n. 1305/2013 che disciplina il FEASR). Ciò consente inoltre un corretto coordinamento delle procedure di approvazione dei progetti di CTN da parte delle autorità competenti. Gli scambi di informazione tra le Autorità di gestione che si verificano durante l'iter di approvazione possono accelerare tale processo e portare a decisioni migliori e più rapide.

5. Disposizioni specifiche in materia di cooperazione transnazionale (CTN)

Il regolamento sul FEASR contiene disposizioni specificamente volte a migliorare l'attuazione dei progetti di cooperazione transnazionale (CTN) e a ridurre le difficoltà sinora riscontrate per quanto riguarda la necessità, per ogni progetto, di ottenere l'approvazione di più AG di diversi Stati membri.

L'articolo 44 del regolamento sul FEASR definisce importanti obblighi per le AG impegnate nella gestione della cooperazione transnazionale, riportati qui di seguito (per ulteriori informazioni sugli obblighi della Rete europea per lo sviluppo rurale e delle Reti rurali nazionali riguardo al sostegno tecnico alla CTN si rimanda alla sezione 6).

- ***“[Gli Stati membri] pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale”*** (art. 44, paragrafo 3, secondo capoverso, regolamento FEASR)

Tale disposizione dovrebbe contribuire a rendere accessibile alle parti interessate una panoramica generale degli elementi sopracitati. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza per i GAL i quali, per poter creare un progetto di cooperazione transnazionale, devono conoscere non solo le norme in materia di cooperazione transnazionale del proprio PSR, ma anche quelle relative ai singoli partner della cooperazione.

Si raccomanda, inoltre, di confrontare le esperienze sulle diverse tipologie di norme, al fine di uniformare quanto più possibile i vari approcci, in particolare per gli Stati membri (SM) che, in base alla pregressa esperienza del periodo di programmazione 2007-2013, saranno probabilmente interessati da numerosi progetti di CTN. Le schede informative sulla CTN, pubblicate per ogni Stato membro sul sito della RESR (2007-2013), possono fornire utili spunti a tale proposito. Nel periodo di programmazione 2014-2020 la RESR dovrebbe mantenere invariate le modalità di raccolta e diffusione delle informazioni.

- ***“I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.”*** (art. 44, paragrafo 3, terzo capoverso del regolamento sul FEASR).

Per agevolare l'attuazione di progetti che comportano l'approvazione di diverse amministrazioni nazionali o regionali, gli Stati membri devono assicurare un processo decisionale rapido, così che le disomogeneità delle scadenze e delle procedure di selezione non scoraggino i GAL dal cooperare. Per quanto riguarda le tempistiche di

approvazione dei progetti di cooperazione presentati, il regolamento indica un periodo massimo di quattro mesi.

Si raccomanda alle AG di individuare soluzioni operative che consentano di approvare in via provvisoria i progetti di cooperazione nel rispettivo territorio, in attesa dell'approvazione dei partner ad opera di altre AG entro termini ragionevoli.

- ***“Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati”*** (art. 44, paragrafo 4, regolamento sul FEASR)

Questa disposizione ha un duplice obiettivo: assicurare il follow-up della cooperazione transnazionale a livello europeo (la Commissione pubblica informazioni consolidate sull'approvazione delle proposte progettuali); garantire una piattaforma per lo scambio di informazioni tra Stati membri che partecipano ad uno stesso progetto di CTN.

Non essendovi una procedura di approvazione coordinata, l'obbligo di notifica interessa ogni singolo progetto approvato. Le RRN possono assistere le Autorità di gestione nel raccogliere le informazioni necessarie e nel garantirne il follow-up. La RESR può contribuirvi, nei limiti delle sue competenze (art. 52, paragrafo 3, lettera g), regolamento sul FEASR¹¹), diffondendo e pubblicando tali informazioni (si veda inoltre la sezione 6 riportata oltre).

La notifica deve essere inviata tramite la piattaforma SFC 2014¹² (per una bozza del “Modulo per lo scambio di informazioni” si rimanda all'Allegato 3). Informazioni più dettagliate sulla procedura saranno rese note in tempo utile. Per quanto riguarda la frequenza delle notifiche si raccomanda che queste vengano inoltrate in modo continuativo.

L'esperienza maturata nel periodo 2007-2013 ha mostrato che alcuni Stati membri non sono propensi a inviare le notifiche se non sono in possesso di tutti i dati richiesti nel modulo. Tuttavia, poiché uno degli obiettivi principali è consentire un rapido scambio di informazioni, gli Stati membri sono invitati a notificare i progetti approvati anche nel caso in cui il modulo sia incompleto. L'inoltro del modulo attraverso il sistema SFC non ha effetti negativi per lo Stato membro qualora non venga integralmente compilato in prima battuta. Le informazioni mancanti potranno essere integrate sul sistema SFC non appena disponibili.

6. Il ruolo delle reti rurali (RESR e RRN) nell'ambito della cooperazione LEADER

Il regolamento sul FEASR elenca i compiti che la Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) e le reti rurali nazionali (RRN) sono tenute a svolgere. Entrambe hanno un ruolo specifico per quanto riguarda l'assistenza generale e il sostegno tecnico specifico ai GAL nell'ambito della cooperazione LEADER.

Per quanto riguarda la RESR vi è un esplicito mandato a sostenere le reti rurali nazionali e le iniziative transnazionali in materia di cooperazione. La RESR, inoltre, collaborerà con gli organismi preposti alla creazione di reti e all'assistenza tecnica in materia di CLLD istituiti

¹¹ Art. 52, paragrafo 3. La rete svolge le seguenti attività: (...) g) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale.

¹² <http://ec.europa.eu/sfc/en/index-page>

dagli altri fondi SIE, anche con particolare riguardo alla cooperazione transnazionale (si veda l'art. 52, paragrafo 3, lettere g) e h), punto ii), regolamento sul FEASR).

Per quanto riguarda il mandato delle RRN in materia di cooperazione vi è un rimando specifico all'assistenza tecnica e alla promozione delle attività di cooperazione dei GAL. A tal fine possono essere utilizzati strumenti informatici e attività di formazione, ma anche consulenze o tutoring individuali o collettivi (si veda l'art. 54, paragrafo 3, lettera b), punto iii), regolamento del FEASR).

Le attività di creazione di reti tra gruppi di azione locale prima dell'avvio di un progetto preliminare attraverso l'uso del sostegno preparatorio, sono facilitate e supportate dalle reti rurali nazionali/regionali. L'assistenza delle RRN può includere incontri tra pari, eventi di cooperazione, visite di studio, materiale orientativo, banche dati e strumenti per la ricerca di partner.

Inoltre, le reti rurali nazionali/regionali possono fornire sostegno attraverso lo scambio di informazione con altre reti e attraverso la RESR, nonché attraverso finanziamenti di ridotta entità per consentire la partecipazione a eventi e incontri. Questa fase può precedere l'avvio di azioni preparatorie promosse da GAL che intendono sondare la fattibilità di un'azione comune nell'ambito di un progetto di cooperazione (o che intendono sviluppare un progetto di questo tipo beneficiando di un sostegno tecnico preparatorio). Questo tipo di sostegno ha portato alla realizzazione di progetti di cooperazione particolarmente proficui.¹³

Inoltre, le RRN possono contribuire a una migliore comprensione delle diverse procedure in vigore, inclusa una comprensione condivisa delle norme pertinenti previste nei diversi PSR, e/o possono sostenere i GAL nella preparazione dei progetti di cooperazione.

7. Raccomandazioni conclusive

Per promuovere la cooperazione nel contesto dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), gli Stati membri (SM) potrebbero dare priorità nella propria procedura di selezione ai GAL che hanno inserito la cooperazione nelle rispettive strategie di sviluppo locale (SSL). Ad esempio, potrebbero annoverare tra i criteri di selezione delle strategie la qualità delle proposte dei GAL in termini di cooperazione.

Tenendo presente che, nel sistema di gestione condivisa, non tutte le norme possono essere allineate a livello europeo, si raccomanda l'individuazione di modalità che consentano di armonizzare quanto più possibile le procedure e le definizioni della cooperazione LEADER a livello nazionale. Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la cooperazione interterritoriale negli Stati membri in cui sono previsti PSR regionali, ma anche tra Stati membri interessati dalla cooperazione transnazionale (CTN). I documenti di riferimento elencati a seguire possono essere d'aiuto a tale proposito.

Occorre considerare che la cooperazione LEADER è uno strumento distintivo per i GAL impegnati nell'attuazione di una SSL. Il ricorso ad altri strumenti a sostegno della

¹³ Per esempi concreti di attività correlate al sostegno delle RRN alla cooperazione si veda il documento di sintesi sulle attività del Gruppo di lavoro della RESR orientato ai soggetti attuatori sul tema della cooperazione LEADER [http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_it]. Nel documento sono inoltre riportati ulteriori esempi di pratiche volte a facilitare la CTN.

cooperazione territoriale messi a disposizione dai fondi SIE, in particolare i programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (CTE) finanziati dal FESR, possono fungere da risorse complementari e creare sinergie, fermo restando le possibili differenze per quanto riguarda il campo di applicazione e l'entità dei progetti attuati.

ALLEGATO 1. Documenti di riferimento

Documenti di riferimento (periodo 2014-2020):

- **Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds [Orientamento sullo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei]** (versione aggiornata al giugno 2014): sezione 8.4 (Progetti di cooperazione) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_community_local_development.pdf
- **Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali** http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_it.pdf
- **Scheda della misura su LEADER** (disponibile sull'applicazione CIRCA)
- **Guida alla cooperazione transnazionale LEADER, a cura della RESR:** http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_it
- **Sintesi delle proposte del Gruppo di lavoro della RESR orientate ai soggetti attuatori sul tema della Cooperazione LEADER.** Disponibile sulla pagina dedicata alla Cooperazione LEADER del sito web della RESR: http://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_it

Documenti di riferimento (periodo 2007-2013):

- Guida per l'attuazione della misura "cooperazione" nell'ambito dell'asse LEADER dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (con elementi metodologici). Disponibile sul sito: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.html
- Gruppo di riflessione 3 della RESR: "Implementation of the cooperation measure in LEADER", Report to the LEADER subcommittee of 20 May 2010 [Attuazione della misura "cooperazione" di LEADER, Relazione al sottocomitato LEADER del 20 maggio 2010]: <http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/BEE357F9-BDB7-6912-A6AE-581D81990191.pdf>
- Per gli aspetti metodologici della cooperazione transnazionale (CNT) si rimanda alla sezione "Cooperazione transnazionale" ("Informazioni e strumenti pratici sull'elaborazione e l'attuazione di progetti di cooperazione transnazionale") del sito della RESR: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.html
- "ENRD Final Report on the State-of-Play of the implementation of Rural Development Programme Measure 421 in the EU-27" [Relazione finale della RESR sullo stato dell'arte dell'attuazione della Misura 421 dei programmi di sviluppo rurale nell'UE-27] (maggio 2014): http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/Measure_421_State_of_play_FINAL_May_2014.pdf
- "NRN Guidebook, Chapter III, Section 3.6: Technical assistance for Transnational Cooperation (TNC) and inter-territorial cooperation (2014)" [Guida ad uso delle RRN, Capitolo III, Sezione 3.6: Assistenza tecnica alla Cooperazione transnazionale (CTN) e interterritoriale (2014)]: http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/guidebook/3.6.pdf

ALLEGATO 2. Sezione 8.4 degli Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

“8.4. Progetti di cooperazione

Nell’ambito del CLLD, i fondi possono finanziare la preparazione e l’attuazione di attività di cooperazione di gruppi di azione locale.

I regolamenti relativi al FEASR e al FEAMP definiscono in modo specifico il campo di applicazione e le norme in materia di cooperazione per i GAL LEADER e i FLAG del FEAMP. Analogamente al periodo 2007-2013, sarà disponibile un sostegno per l’attuazione di progetti interterritoriali e transnazionali. Inoltre, potrà essere previsto un sostegno tecnico preparatorio (ad esempio, costi per incontri tra potenziali partner, studi ecc.) qualora i GAL siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto di cooperazione.

Al fine di garantire una maggiore semplificazione e coerenza, si raccomanda vivamente di applicare le stesse norme sia per quanto riguarda il FESR, sia per quanto attiene al FSE.

I GAL rurali e i FLAG nelle zone costiere e della pesca sono ora espressamente autorizzati a cooperare non solo con partner che attuano una strategia di sviluppo locale rispettivamente nelle zone rurali e nelle aree vocate alla pesca, come nel periodo 2007-2013, ma anche con partenariati pubblico-privati in altre tipologie di territori che prevedono un piano di sviluppo locale. Sarà inoltre possibile cooperare con partenariati locali pubblico-privati situati al di fuori delle frontiere dell’UE, sebbene il FEASR limiti tale possibilità ai partner delle zone rurali, mentre il FEAMP non prevede alcun vincolo per quanto riguarda la tipologia delle zone ammissibili.

Questa opportunità potrebbe, ad esempio, aprire la strada a nuove sinergie tra gruppi locali che attuano strategie distinte, ma sono situati (in parte) su uno stesso territorio (ad esempio urbano-rurale, rurale-pesca o urbano-pesca). Oltre a poter trarre vantaggio dallo scambio di esperienze e dalla possibilità di un reciproco apprendimento, i GAL fruiranno dello sviluppo di attività di cooperazione su temi di particolare rilevanza che possono essere trattati più efficacemente su più ampia scala.

L’esperienza maturata nell’ambito di LEADER e dell’asse 4 del FEP mostra che in molti casi è lo stesso GAL/FLAG ad essere beneficiario dei progetti di cooperazione, poiché questi ultimi richiedono una progettazione e una gestione più complessa rispetto ai progetti locali.

Per quanto riguarda la gestione dei progetti di cooperazione, sono possibili due approcci operativi (in base all’esperienza nell’ambito di LEADER):

8.4.1. Selezione dei progetti di cooperazione ad opera dei GAL

In questo primo caso, la cooperazione è inserita nelle strategie di sviluppo locale e il finanziamento alla cooperazione (che copre il sostegno preparatorio e i progetti) viene assegnato contestualmente al bilancio locale. I progetti di cooperazione sono selezionati dai gruppi di azione locale con le stesse modalità utilizzate per la selezione dei progetti locali.

8.4.2. Selezione dei progetti di cooperazione ad opera delle Autorità di gestione

I progetti di cooperazione sono più impegnativi in termini di elaborazione e gestione e alcuni Stati membri potrebbero decidere di affidare alle Autorità di gestione il compito di selezionare

tali progetti e di organizzare anche bandi per il relativo sostegno tecnico preparatorio. Questa eventualità deve essere considerata un'eccezione all'approccio ascendente.

In questo caso, per quanto riguarda il FEASR, l'Autorità di gestione deve istituire un sistema di presentazione permanente delle proposte progettuali. La decisione sull'attribuzione dei fondi deve avvenire entro quattro mesi dalla data di presentazione della proposta. Nel caso la selezione dei progetti sia organizzata tramite bandi, si raccomanda di indirne almeno tre o quattro l'anno, così da garantire un ritmo di approvazione uniforme tra tutte le autorità di gestione interessate dal progetto di cooperazione. In ogni caso, i bandi dovrebbero essere organizzati con una frequenza tale da non ostacolare l'attuazione di progetti che prevedono la partecipazione di partner legati a diversi ambiti del programma.

Per agevolare l'attuazione di progetti che comportano l'approvazione da parte di diverse amministrazioni nazionali o regionali, gli Stati membri/regioni sono invitati a individuare soluzioni operative per far sì che le disomogeneità delle scadenze e delle procedure di selezione non scorraggino i GAL dal cooperare.

Per quanto riguarda la cooperazione transnazionale, il FEASR e il FEAMP prevedono alcuni obblighi per gli Stati membri, al fine di sostenere l'attuazione globale di tali progetti:

Pubblicazione delle procedure amministrative, compresa una distinta dei costi ammissibili.

Lo Stato membro deve altresì comunicare alla Commissione, a scadenze periodiche, l'approvazione di tutti i progetti di cooperazione transnazionale. Nell'ambito del FEASR, la Commissione porrà in essere un sistema per lo scambio di informazioni che permetterà alle autorità interessate di avere un quadro generale del processo di approvazione di un progetto nei vari Stati membri.”

ALLEGATO 3. Modulo per lo scambio di informazioni

MODULO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
1. Informazioni di base sul progetto
1.1. Titolo del progetto di cooperazione (compreso l'acronimo, se esistente) [in Inglese]*:
1.2. Durata delle attività previste nell'ambito del progetto di cooperazione*: 1.2.1. Data iniziale: 1.2.2. Data finale:
1.3. Sostegno tecnico preparatorio [da indicare separatamente per ogni partner]*: Il progetto di cooperazione ha fruito del sostegno tecnico preparatorio? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.4. Temi trattati dal progetto / parole chiave [menu a tendina]*
1.5. Costo complessivo per l'intera durata di vita del progetto di cooperazione (in EUR)*: di cui a titolo del FEASR: altri finanziamenti pubblici: finanziamenti privati: Qualora siano interessati altri tipi di finanziamento, si prega di indicarli:
1.6. Ulteriori informazioni (o sito web del progetto) [si prega di fornire una descrizione sintetica del progetto]:
2. Informazioni sui partner
2.1. GAL n. 1*:
2.1.1. Denominazione ufficiale del GAL [menu a tendina]: 2.1.1.1. Partner capofila: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.1.2. Referente del GAL per la cooperazione 2.1.2.1. Nome: 2.1.2.2. Indirizzo di contatto: 2.1.2.3. Telefono: 2.1.2.4. E-mail: 2.1.2.5. Lingue parlate/capite:
2.1.3. Data di approvazione del progetto:
2.2. GAL n. 2:
2.2.1. Denominazione ufficiale del GAL [menu a tendina]: 2.2.1.1. Partner capofila: Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.2.2. Referente del GAL per la cooperazione 2.2.2.1. Nome: 2.2.2.2. Indirizzo di contatto: 2.2.2.3. Telefono: 2.2.2.4. E-mail: 2.2.2.5. Lingue parlate/capite:
2.2.3. Data di approvazione del progetto:
2.3. Altri partner [in caso di partner diversi dai GAL]:

2.3.1. Denominazione ufficiale del partner:
2.3.2. Referente per la cooperazione 2.3.2.1. Nome: 2.3.2.2. Indirizzo di contatto: 2.3.2.3. Telefono: 2.3.2.4. E-mail: 2.3.2.5. Lingue parlate/capite:
3. Autorità di gestione n. 1 (informazioni sul referente): 3.1 PSR [menu a tendina]*: 3.2 Nome: 3.3 Indirizzo di contatto: 3.4 Telefono: 3.5 E-mail:
4. Autorità di gestione n. 2 (informazioni sul referente): 4.1 PSR [menu a tendina]*: 4.2 Nome: 4.3 Indirizzo di contatto: 4.4 Telefono: 4.5 E-mail:
5. Stato del progetto*: 5.1 In corso: 5.2 Annullato: 5.3 Completato:

* obbligatorio

ALLEGATO 4. Esempio di Modello di accordo di cooperazione per progetti di cooperazione transnazionale LEADER

Articolo 1

Obiettivo del progetto di CTN

- *Include la denominazione delle organizzazioni che sottoscrivono l'accordo di cooperazione e specifica se il partner è un GAL o un'associazione di partner locali pubblici o privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dei confini dell'Unione o un gruppo di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, ed esprime il loro impegno comune ad attuare in partenariato il progetto "X", conformemente a una definizione precisa del calendario delle attività e della ripartizione del bilancio (nell'Allegato all'accordo – come parte integrante dell'accordo),*

Articolo 2

Lingue di lavoro

- *Secondo quanto convenuto dai partner del progetto di cooperazione (di norma inglese o un'altra lingua principale dell'UE, quale francese, tedesco, spagnolo, ecc.)*

Articolo 3

Clausole generali che disciplinano l'entrata in vigore, la durata, il termine e il luogo di attuazione

- *Clausola relativa all'entrata in vigore dell'accordo (dalla data di approvazione del progetto e relativa notifica ad opera di almeno due Autorità di gestione – o altre autorità nazionali/regionali preposte all'approvazione dei progetti di CTN) relativo ai territori in cui operano i partner del progetto di cooperazione.*
- *Durata/periodo massimo di validità dell'accordo che può decorrere dalle date previste di presentazione alle autorità nazionali/regionali competenti, da parte dei partner, delle rispettive proposte di progetto in relazione al progetto di CTN, e cessare ogni effetto alla data dell'approvazione, da parte dell'autorità nazionale/regionale competente, dell'ultima richiesta di pagamento correlata al progetto di CTN.*
- *Prosecuzione programmata delle attività di cooperazione al termine del progetto (se del caso e se pianificato).*
- *Luoghi/territori in cui verranno attuate le attività del progetto, ad esempio le zone di intervento dei rispettivi gruppi di azione locale (partner della cooperazione), conformemente al programma di attività di cui all'Allegato.*

Articolo 4

Obblighi, compiti e responsabilità

- *Dichiarazione indicante che i partner della cooperazione hanno verificato e approvato le informazioni contenute nell'Allegato: calendario delle attività e ripartizione del bilancio del progetto.*

- *Obblighi e compiti del partner capofila/coordinatore – compresa la denominazione dell’organizzazione (ad es. coordinamento degli aspetti finanziari, coordinamento delle azioni congiunte nell’ambito del progetto, attività di monitoraggio e follow-up, attività costanti di comunicazione e collegamento con i partner del progetto, rendicontazione).*
- *Obblighi e compiti dei partner della cooperazione (ad es. inserire gli obiettivi e il calendario delle attività concordati congiuntamente nelle rispettive proposte di progetto presentate al GAL/all'Autorità di gestione competente delle diverse zone; garantire il finanziamento della quota di costi congiunti spettanti loro nell’ambito del progetto e delle rispettive azioni, sia locali che congiunte; riferire ai partner del progetto e al partner capofila/coordinatore; comunicazione e raccordo con i partner del progetto e il partner capofila/coordinatore; pubblicizzare il progetto e i relativi risultati al grande pubblico e agli altri portatori di interesse; monitoraggio; produzione dei documenti necessari all’approvazione del progetto).*
- *Limitazione della responsabilità per qualsiasi partner del progetto di cooperazione in caso di forza maggiore.*
- *Limitazione della responsabilità di altri partner del progetto per danni o costi derivanti dalla mancata conformità di qualsiasi partner del progetto di cooperazione.*

Articolo 5 Variazioni del partenariato

- *Previo atto scritto, concordato e firmato da tutti i partner della cooperazione.*
- *Dovrebbero essere descritti due principali scenari: ampliamento della composizione del partenariato –adesione di un nuovo/nuovi partner; uno o più partner della cooperazione rinunciano al partenariato.*
- *Modifiche al bilancio – con particolare riferimento ai costi comuni e alla relativa ripartizione tra i partner – modifica sia in caso di “ampliamento” della composizione del partenariato, sia in caso di partner che escono dal partenariato.*
- *Obbligo per ciascun partner di notificare la variazione alle autorità competenti.*

Articolo 6 Gestione del progetto

- *Comitato di gestione del progetto, composto da membri di ciascun GAL partecipante e presieduto dal partner capofila/coordinatore, con relative mansioni e responsabilità.*
- *Segreteria del comitato di gestione del progetto fornita dal partner capofila/coordinatore.*
- *Quanto meno n. “X” incontri nel corso del progetto su invito scritto da parte del partner capofila/coordinatore.*

Articolo 7 Risoluzione delle controversie - Foro competente

- *La composizione amichevole dovrà essere il primo e principale meccanismo di risoluzione delle controversie.*

- *In caso non fosse possibile giungere a un accordo in via amichevole, il Foro competente sarà quello dello Stato membro/regione del partner capofila/coordinatore.*
- *Ai fini della risoluzione delle controversie farà fede la versione in lingua inglese (francese? tedesca? altro?) del presente accordo e relativi allegati.*

Articolo 8
Modifiche e integrazioni dell'accordo

- *Modifiche e integrazioni sono possibili esclusivamente previo atto scritto, firmato da tutti i partner della cooperazione.*
- *Qualsiasi emendamento al presente accordo deve essere comunicato alle relative autorità competenti in tempo utile.*

Il presente accordo è stato redatto a < luogo >

Data

Firme

1. Denominazione del partner
2. Codice del GAL, come riportato nell'elenco dei GAL (<http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/support-ms/tnc>)
3. Estremi della registrazione
4. Nome e cognome del rappresentante (referente del progetto). Lingua parlata/comprendimento
5. Nome e cognome del rappresentante legale (firma)
6. Posizione ricoperta
7. Luogo (indirizzo, compreso lo Stato)
8. Telefono
9. E-mail

ALLEGATO: Descrizione delle attività del progetto

- 1.1 Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto
- 1.2 Descrizione dei gruppi destinatari
- 1.3 Descrizione delle azioni (comprese le azioni congiunte)
- 1.4 Calendario delle attività

N.	Attività		Gruppo destinatario / luogo	Partner del progetto responsabili /partecipanti	Tempi (durata)	Risultato principale
	Azione congiunta	Azione locale				
1						
2						
...						

1.5 Ripartizione del bilancio del progetto per attività

N.	Attività	Bilancio massimo previsto	Partner del progetto responsabile/i
1			
...			

1.6 Ripartizione del bilancio del progetto partner della cooperazione

N.	Nome del partner della cooperazione	Bilancio massimo previsto	Quota rispetto ai costi comuni (contributo al bilancio per azioni congiunte) ¹⁴
1			
...			

1.7 Ripartizione del bilancio del progetto per partner e fonte di finanziamento

Costo del progetto in EUR							
N.	Partner	Costi totali per la durata del progetto di cooperazione*	Di cui			In caso siano stati ottenuti altri fondi, si prega di indicarli*	
			FEASR*	Altri contributi pubblici*	Contributi privati*	Nome del Fondo	Contributo del Fondo
1.							
...							

¹⁴ Costituisce parte del bilancio massimo previsto stanziato al partner del progetto di cooperazione. Nota: la differenza tra bilancio massimo previsto e quota rispetto ai costi comuni è pari al bilancio massimo per le azioni locali a disposizione del relativo partner alla cooperazione.